

<u>Circolare 78/2024</u> Verona – novembre 2024

CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO OMNIBUS

Si informano i Signori Clienti che, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2024 della L. 143/2024, è stato convertito in legge, con modificazioni, Il D.L. 113/2024, rubricato "Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico", e ribattezzato Decreto Omnibus.

Di seguito si riepilogano le disposizioni più interessanti per l'amministrazione del personale.

	Contenuto
Articolo 2	Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la
	propria residenza fiscale in Italia
	Intervenendo sull'articolo 24-bis, comma 2, primo periodo, Tuir, viene elevata dai precedent
	100.00 euro agli attuali 200.000 euro la misura dell'imposta sostitutiva Irpef calcolata in vis
	forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, prevista per i soggetti che trasferiscono
	la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, Tuir. La nuova misura si applica a
	soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43, cod. civ
	successivamente al 10 agosto 2024.
Articolo 2-bis	Bonus 100 euro lavoratori dipendenti
	In attesa dell'introduzione del regime fiscale sostitutivo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), r
	2.4), L. 111/2023, per il solo 2024 è erogata un'indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per
	quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
	a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. A tal fine, rileva anche l
	quota esente dei redditi agevolati ai sensi:
	- dell'articolo 44, comma 1, D.L. 78/2010,
	- dell'articolo 16, D.Lgs. 147/2015;
	- dell'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, D.L. 34/2019, e
	- dell'articolo 5, D.Lgs. 209/2023.
	Il reddito complessivo, inoltre, è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita a
	abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, Tuir;
	b) il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anch
	se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizior
	previste dall'articolo 12, comma 2, Tuir, oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni
	per il quale sussistano anche le circostanze previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), decimi
	periodo, Tuir;
	c) l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49, Tuir, con esclusione delle pensioni d
	ogni genere e degli assegni a esse equiparati (articolo 49, comma 2, lettera a), Tuir) percepiti da
	lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13
	comma 1, Tuir.



L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è rapportata al periodo di lavoro.

Erogazione dell'indennità

I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29, D.P.R. 600/1973, riconoscono l'indennità unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Se l'indennità risulta non spettante, i sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo.

I sostituti d'imposta compensano il credito maturato ai sensi del comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità.

L'indennità è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo Irpef. Se l'indennità erogata dal sostituto d'imposta non è spettante o è spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.

Articolo 6

Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri

Con decorrenza dal periodo di imposta 2024, viene introdotta un'imposta sostitutiva Irpef e relative addizionali comunali e regionali per i lavoratori dipendenti residenti nei seguenti Comuni:

Provincia	Comune
Bergamo	Schilpario, Valbondione e Vilminore di Scalve
Brescia	Ponte di Legno
Lecco	Bulciago e Molteno
Monza e Brianza	Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto e Veduggio con Colzano
Sondrio	Andalo Valtellino e Bema
Varese	Brebbia, Gerenzano, Saronno e Vergiate
Provincia di Verbano	Cusio-Ossola e Stresa
Vercelli	Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella e Rossa
Bolzano	Martello
Trento	Peio e Rabbi
Aosta	Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pré-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, SaintPierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes e Villeneuve

e relativamente ai redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera.

L'imposta è individuata in misura pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.



A tal fine, l'ammontare delle imposte applicate in Svizzera è convertito in euro sulla base del cambio medio annuale del periodo d'imposta in cui i redditi sono percepiti.

Requisiti per l'applicazione

L'imposta forfettaria è applicabile a condizione che:

- a. il lavoratore si qualifichi come frontaliere ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, ratificato e reso esecutivo ai sensi L. 83/2023;
- b. il lavoratore, alla data di entrata in vigore dell'Accordo, svolgeva, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data aveva svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera;
- c. i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati nell'articolo 3, Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera.

Limitatamente ai residenti nei seguenti Comuni:

Provincia	Comune
Brescia	Berzo Demo, Corteno Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Paisco
	Loveno, Ponte di Legno, Sonico, Vezza d'Oglio, Vione
Sondrio	Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno,
	Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte,
	Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione
	Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco,
	Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino,
	Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gordona, Grosio, Grosotto, Lanzada,
	Livigno, Lovero, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Mese,
	Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Piantedo, Piateda,
	Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio,
	Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio,
	Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di
	Sant'Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto,
	Valfurva, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna e Villa di Tirano.

l'opzione può essere esercitata al rispetto dei soli requisiti di cui alle lettere a) e c), e all'ulteriore condizione che alla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 23 dicembre 2020, svolgevano, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data di entrata in vigore avevano svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera.

Esercizio dell'opzione e versamento dell'imposta

L'opzione è esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e il versamento della relativa imposta sostitutiva è effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Conseguenze dell'opzione

Per effetto dell'opzione per la tassazione forfettaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11,



comma 4, Tuir, le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati all'imposta sostitutiva non sono ammesse in detrazione.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), Tuir, è ammesso in detrazione dall'imposta sostitutiva un importo pari al 20% dei contributi di cui all'articolo 1, commi 237-239, L. 213/2023, infatti, per effetto dell'opzione, ai lavoratori si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 237 a 239, L. 213/2023.

Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato